



REPUBBLICA ITALIANA

235/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA

Presidente relatore

Aurelio LAINO

Consigliere

Giovanni COMITE

Consigliere

Stefania PETRUCCI

Consigliere

Beatrice MENICONI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensioni di guerra iscritto al n. **13826**

del registro di segreteria, proposto da

OMISSIS, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.

Antonino Morello e dall'avv. Gualtiero Pittalis, entrambi del foro di

Bologna ed elettivamente domiciliato presso Gian Marco Grez in Roma,

Lungotevere Flaminio, 46

-appellante -

contro

MINISTERO DEL TESORO in persona del Ministro *pro tempore*

-appellato-

avverso e per la riforma

della sentenza n. 659/2000 resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, depositata il 6 aprile 2000.

VISTO l'atto d'appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 5 dicembre 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Serena Scippa, il relatore Pres. Massimo Lasalvia.

Nessuno è comparso per le parti in giudizio.

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna ha respinto, per infondatezza, il ricorso proposto dal sig. *Omissis* avverso il decreto del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. *omissis* di reiezione del ricorso gerarchico, dallo stesso presentato, finalizzato all'ottenimento di un più favorevole trattamento pensionistico privilegiato di guerra.

Con atto depositato il 28.05.2001, il sig. *Omissis*, aveva proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva rigettato il ricorso relativo all'ottenimento di un più favorevole trattamento pensionistico privilegiato di guerra dovuto al sopraggiungere di ulteriore patologia rispetto a quella riconosciuta in precedenza con la quale era stato ammesso alla fruizione del trattamento pensionistico di settima categoria fruito dal 01.07.1973.

La difesa dell'appellante contestava l'interpretazione dell'art. 2, lett. m

della legge 8 agosto 1991, n. 261 data dal Giudice di prime cure in quanto secondo la tesi difensiva, l'interpretazione letterale di detta norma confliggeva con quella data dal Giudice orientata, invece, sull'introduzione di una presunzione *iuris tantum* di interdipendenza "dell'invalidità sorta successivamente nello stesso organo o apparato ovvero in organi o apparati cofunzionali si presume sempre interdipendente con l'invalidità che ha dato diritto a pensione" suscettibile di prova contraria da parte dell'Amministrazione resistente. La difesa dell'appellante contestava le conclusioni della relazione della Sezione Speciale del Collegio medico legale presso la Corte dei conti sulla non interdipendenza della patologia pregressa con la nuova patologia sorta successivamente.

La difesa concludeva chiedendo l'accoglimento del gravame, con l'annullamento e riforma della sentenza in epigrafe come da conclusioni in atti, con vittoria di spese, competenze e onorari.

In data 07.01.2002 veniva depositata dalla difesa dell'appellante memoria in cui ribadiva la tesi della stessa riguardo l'art. 2, lett. m della legge 8 agosto 1991, n. 261 che, a suo dire, introduceva una presunzione assoluta *iuris ed de iure* dell'interdipendenza tra invalidità che ha dato diritto a pensione e le infermità sorte successivamente nello stesso organo apparato ovvero in organi o apparati cofunzionali.

L'appellante, inoltre, ribadiva l'interdipendenza della patologia che aveva colpito il fegato rispetto alla gastroresezione dello stomaco, secondo l'interpretazione della relazione della Sezione speciale del Collegio medico legale presso la Corte dei conti prot. n. 1819 del primo

ottobre 1999.

Ritenendo l'erroneità della sentenza impugnata e l'illegittimità del provvedimento del Ministero del Tesoro, n.*omissis* del *omissis*, di reiezione del ricorso gerarchico e, infine l'illegittimità della determinazione del Direttore generale delle Pensioni di Guerra presso il Ministero del Tesoro, *omissis* del *omissis* concludeva per la conferma del diritto dell'appellante al riconoscimento dell'interdipendenza della nuova patologia con la precedente e del conseguente diritto al riconoscimento della causa di guerra anche per tale patologia successiva ai sensi dell'art. 2, lett. m della legge 8 agosto 1991, n. 261 per l'ottenimento di un più favorevole trattamento pensionistico. Richiamava inoltre le conclusioni già in precedenza formulate.

Con memoria difensiva, depositata in data 06.10.2002, si costituiva il Ministero del Tesoro ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale chiedeva l'inammissibilità del gravame, in quanto vertente non su questioni di diritto ma su questioni di fatto.

Con atto depositato in data 28.10.2002 l'avv.to difensore Antonino Morello comunicava il decesso del sig. *Omissis* e chiedeva l'interruzione del processo.

All'udienza del 29.10.2002 il giudizio veniva interrotto per il decesso della parte appellante *Omissis*.

Con decreto del *omissis* è stata fissata l'udienza del 5.12.2025.

Stante l'assenza di atti o di istanze di riassunzione il giudizio viene trattato, per la decisione, nell'odierna udienza.

Motivi della decisione

Il giudizio è da dichiarare estinto, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

All'udienza del 29.10.2002 la Sezione adita ha interrotto il giudizio ai sensi dell'art. 300 cpc, disposizione applicabile al giudizio contabile in ragione del rinvio dinamico, consentito dall'art. 26 del r.d. 1038 del 1933, alle norme e ai termini della procedura civile, regolamento poi abrogato, con l'entrata in vigore (il 7.10.2016) con il Codice di giustizia contabile, dall'art. 4, c. 1, lett. a) dell'allegato e al d.lgs. 174/2016.

Il Collegio rileva che dal momento dell'interruzione del processo nessuna delle parti interessate ha provveduto alla riattivazione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 305 c.p.c. il processo si estingue e la competenza a dichiarare l'estinzione spetta allo stesso giudice davanti al quale si sarebbe dovuta effettuare la riassunzione (Cass. n. 2040/1984).

Al caso in esame trovano applicazione le norme del Codice di giustizia contabile, previste con medesimo contenuto nel Codice con rito civile, che prevedono: *"il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue"* (art. 109, c.6 c.g.c., art. 305 c.p.c.).

Il termine dei tre mesi decorre dalla data della dichiarazione o della notificazione dell'evento alle altre parti (Cass. 15004/2024 e 773/2013), in ogni caso dalla c.d. conoscenza legale dell'interruzione (Corte cost. 261/2010, Cass. 3783/2012).

Nel caso di specie, il processo di appello, non essendo stato riassunto

nei termini perentori di legge, è da dichiarare estinto, operando l'estinzione di diritto e potendo, perciò, essere dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza (art. 111, commi 1 e 4 c.g.c., art. 307 c.p.c.).

Il Collegio rileva inoltre ai sensi dell'art. 111, c. 6 c.g.c. e 310, c. 2 c.p.c. il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Non luogo a provvedere per le spese di giustizia. Le spese di lite del giudizio ai sensi dell'art. 111, c. 8 c.g.c. e 310 c. 4 c.p.c. restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, dichiara estinto il processo di cui all'appello di *OMISSIS* contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e iscritto al **n. 13826** del registro di segreteria, con passaggio in giudicato della sentenza n. 659/2000 resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna. Nulla sulle spese di giustizia. Non luogo a provvedere per quelle di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.12.2025.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

F.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 29/12/2025

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi